

Documento presentato in seno all'Audizione presso la VII Commissione del Senato in data
7 febbraio 2017

Signor Presidente, signori Senatori,

la FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti) condivide il parere secondo cui i decreti attuativi delle deleghe rappresentano la parte più innovativa e qualificante della Legge 107 sulla quale la Federazione da noi rappresentata ha discusso ampiamente sin dalla fase della sua elaborazione e definizione.

Per quanto concerne i contenuti degli Schemi esplicitiamo le seguenti succinte considerazioni.

Con riguardo all'istituzione del sistema integrato di educazione vi è da evidenziare che, a nostro parere, esso, per alcuni aspetti, pone a repentaglio la fisionomia della scuola dell'infanzia come prima vera scuola, agganciandola, di fatto, ad un segmento precedente riguardante lo sviluppo della personalità umana (quello relativo all'arco di tempo dalla nascita a tre anni) le cui peculiarità risultano troppo specifiche e differenziate per poterle assimilare in chiave di continuità educativa diacronica.

Lo **schema di decreto n. 380** investe la questione relativa alla formazione iniziale e di accesso del personale educativo, provocando qualche confusione: emergerebbe una figura di docente underground in possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria che sembra esorbitare a valle, trovando spazio di occupabilità anche nei servizi educativi per l'infanzia, comprendenti nido e micronido, servizi integrativi e sezioni primavera.

Il profilo di tale professionista costruito per operare nella scuola dell'infanzia e primaria verrebbe assimilato con quello di chi possiede la laurea triennale in Scienze dell'Educazione, a cui dovrebbe competere, invece, l'esclusivo intervento professionale nei servizi educativi che precedono la scuola dell'infanzia.

Dall'analisi comparativa con lo **schema n. 377** riguardante la formazione iniziale e di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado emerge una sostanziale differenziazione interna alla funzione docente che perde quota in termini di organicità e unitarietà.

La formazione iniziale del personale educativo e docente nel sistema integrato riflette percorsi di studi per l'accesso culminanti nell'acquisizione di titoli di laurea ritenuti già sufficienti per evitare quello che nella legge delega veniva definito "apprendistato di durata triennale" per l'accesso nei ruoli della secondaria ora denominato "Corso di specializzazione per l'insegnamento secondario" da espletare successivamente al superamento delle prove concorsuali.

Si tratta di una differenziazione che permette di inquadrare (e di trattare) in maniera sostanzialmente diversa i docenti reclutati: è destinato a rimanere in vita il cosiddetto anno di prova (durante il quale svolgere anche una specifica attività di formazione) culminante nella valutazione da parte di un organo interno (il Comitato di valutazione), il cui pronunciamento vale per il superamento della prova (dato per scontato, tranne che per casi eccezionali) e per la cosiddetta "conferma in ruolo", lasciando intatto l'istituto giuridico dell'assunzione, a-priori, a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia e primaria.

Il meccanismo innescato per il periodo di prova, coincidente con quello di formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, invece, è decisamente più farraginoso e complesso, tanto da indurre a credere che si tratti di posizioni giuridiche fondamentalmente differenziate, sulla base delle quali è legittimo intravedere un'altrettanta diversificazione della

Fnism

Federazione Nazionale Insegnanti

Associazione Professionale Qualificata per la Formazione Docenti D.M. 170/2016

tipologia professionale, offuscando, di fatto, il principio della parità di trattamento nell'ambito della stessa categoria lavorativa, quella connessa con la funzione docente, finora legittimata da un profilo giuridico indifferenziato, anche per effetto dell'analogia di espletamento delle tre fasi fondamentali che ne hanno contraddistinto il percorso: quella iniziale di formazione e di possibilità di accesso alle selezioni per il reclutamento, quella del periodo di prova e della formazione a seguito dell'immissione in ruolo, nonché quella relativa alla formazione permanente per la riqualificazione in servizio.

Lo **schema n. 378**, nel suo complesso, recepisce esigenze segnalate tanto dalle Associazioni in cui si riconoscono le persone disabili, quanto dagli esponenti dell'accademia e della ricerca scientifica.

Significativa risulta la sostituzione del Profilo Dinamico Funzionale e della Diagnosi Funzionale con la Valutazione diagnostico-funzionale.

L'ottimizzazione delle procedure riguardanti la valutazione diagnostico-funzionale poggia sulla definizione di criteri, contenuti e modalità di un documento di accertamento della disabilità in età evolutiva positivamente ispirati all'ICD (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati) e all'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

Il testo si occupa anche (art. 13) dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, precisando che essa si consegue attraverso uno specifico corso di specializzazione in Pedagogia e Didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, che prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU).

Tali corsi sono da attivare nelle università in cui funzionino i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Dall'anno 2019 l'accesso ai corsi sarà riservato solo a quegli studenti che abbiano provveduto a conseguire ulteriori 60 crediti formativi universitari oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Non è chiarito in che termini tali crediti possano essere ottenuti anche in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

Per quanti vogliano insegnare sul sostegno nella secondaria di primo e secondo grado, nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo, è previsto che possano frequentare un corso di specializzazione in Pedagogia e Didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica appositamente programmato a livello nazionale dal MIUR, previo superamento di una prova di accesso.

Dopo il 2019 potranno accedere al corso solo coloro che abbiano già conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione.

Necessita, allora, tracciare un percorso più formalizzato.

Il testo si pone il problema delle prestazioni e degli indicatori di qualità dell'inclusione scolastica, fissando alcuni parametri riguardanti anche i compiti dello Stato che dovrebbe continuare a garantire, nella scuola statale, l'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico, dei collaboratori scolastici per i compiti di assistenza previsti dal loro profilo professionale, la costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e per le classi prime per ciascun grado d'istruzione, in modo da consentire la presenza di non più di 22 alunni.

Tale dato, rispetto a quello precedente che si attestava sui 20, sembra ispirato al criterio dell'economicità, ma controproducente dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia.

Fnism

c/o Museo storico della Liberazione. Via Tasso 145 - 00185 ROMA

Tel. 3397712691 - e-mail fnism@fnism.it www.fnism.it

Fnism

Federazione Nazionale Insegnanti
Associazione Professionale Qualificata per la Formazione Docenti D.M. 170/2016

Per l'assegnazione del contributo economico alle scuole sembra farraginoso il fatto che esso sia parametrato al numero degli alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Viene stabilito che l'INVALSI debba definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base di criteri inequivocabili, tra cui la qualità del Piano per l'Inclusione, la realizzazione di percorsi personalizzati, le iniziative finalizzate alla verticalizzazione delle competenze del personale scolastico, l'utilizzo di strumenti e criteri valutativi basati anche sul riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, nonché il grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature e spazi.

Con l'affidamento della proposta di Piano per l'inclusione al dirigente scolastico viene eliminata l'anomalia del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), sorto da una normativa secondaria, che aveva inciso negativamente sul rispetto delle procedure ordinarie, ledendo, tra l'altro, l'autonomia funzionale assurda a dignità costituzionale dopo la revisione del Titolo V.

Giustamente, si riaffida all'autonomia organizzativa della scuola il compito di esplicitare una proposta di Piano, sottoposta all'approvazione del Collegio dei docenti.

Il Gruppo di inclusione territoriale (GIT) appare nei suoi aspetti compositivi più coerente rispetto alla prefigurazione di soggetti in grado di valutare l'effettivo fabbisogno e quantificare il rapporto in deroga rispetto al parametro previsto dalla L. n. 517/77 (un docente di sostegno per ogni 4 alunni disabili).

Con riguardo allo schema relativo al diritto allo studio (**n. 381**) vanno effettuate alcune considerazioni in riferimento all'art. 1, che si configura come norma di carattere programmatico: prevede la promozione di un sistema di welfare fondato su livelli di prestazioni nazionali.

A nostro parere, infatti, i L.E.P. devono tener conto da un lato delle reali esigenze degli studenti e dall'altro devono superare le differenze endemiche registrabili nelle diverse Regioni.

Per i libri di testo e gli strumenti didattici risulta condivisibile la spinta alla diffusione del comodato d'uso gratuito alla secondaria di II grado, anche se, a nostro parere, sarebbe preferibile agevolare le famiglie con un bonus.

È apprezzabile, anche se andrebbe incrementata, l'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio con l'erogazione, per il tramite del sistema di voucher, di borse di studio a favore degli studenti iscritti agli ultimi due anni delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di beni e servizi di natura culturale, esenti da ogni imposizione fiscale.

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, dal nostro punto di vista, non sono da considerare servizi aggiuntivi, bensì si tratta di una forma di scuola che si svolge fuori dalle strutture "ufficiali" (quindi negli ospedali e nelle abitazioni degli alunni/studenti ammalati).

Tali tipologie di servizio costituiscono un presidio della scuola a garanzia del diritto all'istruzione degli allievi in età di obbligo scolastico e formativo impossibilitati alla normale frequenza.

Dall'art. 8 (Scuola in ospedale e istruzione domiciliare) non si evince con chiarezza se l'erogazione dell'insegnamento avverrà attraverso l'utilizzazione di personale assegnato in plesso ospedaliero applicando la normativa attualmente in vigore.

Sul versante della valutazione e della certificazione delle competenze degli studenti e degli esami di Stato (Schema n. 384) vengono espresse le seguenti annotazioni.

Per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo si paventano i seguenti rischi:

Fnism

c/o Museo storico della Liberazione. Via Tasso 145 - 00185 ROMA
Tel. 3397712691 - e-mail fnism@fnism.it www.fnism.it

Fnism

Federazione Nazionale Insegnanti

Associazione Professionale Qualificata per la Formazione Docenti D.M. 170/2016

- a) depotenziamento del valore formativo delle singole discipline, pur nella consapevolezza che le stesse sono strumenti di conoscenza per l'apprendimento in termini di nuclei fondanti;
- b) implicita autorizzazione degli studenti al disimpegno; avallo di scorciatoie perniciose nella loro formazione. Il principio vigente, riconducibile alla "votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina...", per contro, pone lo studente in una posizione di grande attenzione rispetto agli apprendimenti in senso lato, per i quali perseguire, di norma, risultati positivi (a partire dalla sufficienza).

Nello svolgimento ed esito dell'esame di Stato la funzione di Presidente nella persona del dirigente scolastico in servizio nella scuola di riferimento:

- a) si riduce in una sorta di autovalutazione e di autoreferenzialità da parte di ciascuna scuola
- b) rigenera trattamenti discriminanti tra i dirigenti del primo e del secondo ciclo, ai quali è garantita, invece, la possibilità di configurarsi come garanti esterni del possesso delle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti.

In riferimento all'ammissione dei candidati interni si profilano i seguenti rischi:

- penalizzazione degli studenti assenti, anche per malattia;
- una sorta di ammutinamento che si registra su tutto il territorio nazionale negli ultimi anni

Con riguardo alle prove di esame vengono esplicitate le seguenti considerazioni:

- la prova di analisi testuale non va annullata, ma riformulata e sottratta alla rigidità che l'ha contraddistinta finora. Una riformulazione più aperta consentirebbe anche di accogliere temi e problemi oggetto di discipline della terza prova che il nuovo esame elimina;
- le prove di latino - greco al liceo classico, di matematica al liceo scientifico, nell'esperienza concreta, hanno fatto emergere uno scollamento di cui bisogna tenere conto, tra prove ministeriali assegnate e tempi e modi di svolgimento dei programmi nella prassi scolastica e contestualizzazione.

Se l'esame di Stato deve valorizzare merito e certificare competenze, il colloquio potrebbe riguardare la discussione su un tema/argomento estratto da una batteria "ministeriale".

Cosicché, in tempo massimo di 6 ore (ad esempio) lo studente dovrebbe essere in grado di saper impostare una ricerca, un problema, un lavoro, in un contesto di apprendimento connotato da "compiti di realtà", strumenti adeguati per la valutazione delle competenze.

Relativamente allo schema riguardante la promozione e la diffusione della cultura umanistica (n. 382) vengono effettuate le seguenti considerazioni.

Interessante l'attenzione sulla valorizzazione del patrimonio culturale e il Made in Italy anche se troppo concentrato sulle arti: non si evince la possibilità di promuovere attività specificatamente umanistiche.

Per quanto riguarda la promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico le finalità sembrano coerenti con i principi, ma l'articolato degli ambiti dovrebbe includere le attività multimediali.

Per il sistema coordinato di progettazione per la promozione dei "temi della creatività" nel sistema nazionale di istruzione e formazione interessante è nell'organizzazione prevedere un sistema coordinato di progettazione, ma non si comprende bene quale sarà il ruolo dei soggetti privati.

In riferimento all'attuazione di un piano delle arti, si ritiene utile evidenziare che esso permette di disciplinare l'offerta formativa, ma devono essere previsti specifici capitoli di spesa, l'introduzione dell'INVALSI che definisce indicatori per la valutazione dei processi organizzativi rende il sistema più serio ed è una garanzia per le pratiche didattiche e per il raggiungimento degli obiettivi.

Fnism

c/o Museo storico della Liberazione. Via Tasso 145 - 00185 ROMA

Tel. 3397712691 - e-mail fnism@fnism.it www.fnism.it

Fnism

Federazione Nazionale Insegnanti

Associazione Professionale Qualificata per la Formazione Docenti D.M. 170/2016

Per i compiti previsti dall'INDIRE il Ministero potrebbe prevedere (non anche) specifici capitoli di spesa.

Per quanto riguarda il Piano nazionale di formazione, la previsione della formazione è dovuta, non si capisce il ruolo dei soggetti privati che possono essere utilizzati.

Per quanto previsto dallo schema all'art. 9 sembra esser un dispendio inutile di risorse se non si prevede apposita classe di concorso e di conseguenza istituire la scuola primaria ad indirizzo musicale.

L'art. 10 sembra essere di difficile realizzazione se non esistono nel potenziamento classi di concorso adeguate. Pur attingendo alla rete, risulta difficile l'organizzazione.

Per quanto concerne i Poli ad orientamento artistico e performativo, se ne reputa difficile la realizzazione senza specifici e sostanziosi investimenti.

Nell'art. 13 si intravede la possibilità di integrare il piano di studi delle scuole del II grado con discipline umanistiche senza prevedere per lo sviluppo della creatività la filosofia.

Le Istituzioni AFAM non dovrebbero prevedere corsi per minorenni anche se di talento.

I fondi previsti, quasi irrisori.

Lo schema **n. 379**, relativo ai percorsi di istruzione professionale è da noi così commentato.

È evidente lo sforzo di:

- agganciare la scuola all'evoluzione del mondo Economico e Produttivo;
- collegare alla realtà territoriale per migliorare i livelli di occupabilità giovanile;
- sviluppare nei giovani competenze trasversali e tecniche; Riorganizzare razionalmente i percorsi di IP attualmente suddivisi in settori, indirizzi, articolazioni, opzioni e curvature;
- superare la disgregazione delle curvature con l'introduzione della personalizzazione;
- precisa definizione dell'aggregazione delle discipline in assi culturali.

Non sono superate alcune difficoltà che contraddistinguono il sistema attuale:

Non sono pubblicate le declinazioni delle competenze in abilità e conoscenze.

Emergono nuovi fabbisogni:

- Nuove risorse economiche per potenziare e ammodernare i laboratori tecnologici.
- Risorse umane per la manutenzione dei laboratori.
- Classe docente con:
 - o competenze tecnico-professionali in continua evoluzione;
 - o competenze pedagogico-didattiche per la costruzione e l'elaborazione dei Progetti Formativi Individuali nonché per la certificazione delle competenze.

E' indispensabile, pertanto, una continua e aggiornata formazione

Si profilano alcuni rischi:

- elevato numero di profili in uscita per ciascun indirizzo e differenziati in relazione al territorio;
- numero di ore di laboratorio è stato aumentato a spese delle discipline dell'asse scientifico e tecnologico "teoriche". Considerate le caratteristiche dell'utenza questo non favorisce la sistematizzazione e capitalizzazione delle competenze (della sfera metacognitiva);
- trascurati i bisogni educativi degli studenti interessati a Istruzione Professionale.

È ritenuta auspicabile e utile la riduzione del numero di alunni per classe unitamente a un incremento del monte ore.

Fnism

c/o Museo storico della Liberazione. Via Tasso 145 - 00185 ROMA

Tel. 3397712691- e-mail fnism@fnism.it www.fnism.it

Fnism

Federazione Nazionale Insegnanti
Associazione Professionale Qualificata per la Formazione Docenti D.M. 170/2016

Fnism

c/o Museo storico della Liberazione. Via Tasso 145 - 00185 ROMA
Tel. 3397712691– e-mail fnism@fnism.it www.fnism.it